

associazione culturale "DELPRESTO APS"

sede legale: via Fratelli Bandiera 4F 51100 Pistoia (PT) codice fiscale 90068620476

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata e Scopo

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, d'ora in poi denominato "CTS"), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**DELPRESTO APS**" (di seguito denominata l' "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Pistoia (PT)**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo agli uffici competenti (incluso l'Ufficio del RUNTS).
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Terzo Settore.

Articolo 2 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Rappresentanza dell'Acronimo

1. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "**APS**" o la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale**" nella propria denominazione sociale, in qualsiasi segno distintivo, nella corrispondenza e in qualunque comunicazione al pubblico.
2. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'Associazione perde il diritto di utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale ed è tenuta a eliminare l'acronimo "APS" e la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" dalla propria denominazione.

Articolo 4 - Assenza di Scopo di Lucro

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Attività di Interesse Generale

1. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del CTS:
 - o **Lettera d):** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - o **Lettera f):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
 - o **Lettera i):** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 - o **Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Promuovere eventi culturali, rassegne cinematografiche, incontri letterari, conferenze e seminari tematici;
- Realizzare attività editoriali, pubblicazioni, saggi, fanzine e contenuti digitali volti alla diffusione della cultura letteraria, filosofica, storica e scientifica;
- Sostenere la socialità e l'aggregazione giovanile e intergenerazionale sul territorio di Pistoia e limitrofi mediante iniziative culturali e di cittadinanza attiva;
- Organizzare visite guidate, itinerari storici e culturali volti alla valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico locale e nazionale.

Articolo 6 - Attività Diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modifiche.
2. La loro individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione o nei verbali di bilancio.

Articolo 7 - Raccolta Fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle linee guida ministeriali vigenti.

TITOLO II - I Soci: Ammissione, Diritti e Doveri

Articolo 8 - Compagine Associativa

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può, in ogni caso, essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7 persone fisiche o 3 Associazioni di Promozione Sociale). Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dell'Associazione dal RUNTS.
2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.
3. Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Articolo 9 - Procedura di Ammissione

1. Per l'ammissione a socio, l'interessato deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere e accettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibererà in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 10 - Diritti dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno pari dignità associativa.
2. Ciascun socio iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa ha il diritto di:
 - Partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina delle cariche sociali;
 - Candidarsi ed essere eletto alle cariche sociali;
 - Essere informato sulle attività dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative da essa promosse.
3. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori dell'Associazione (art. 15 CTS), facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La consultazione avverrà presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, con modalità tali da non intralciare l'attività amministrativa dell'ente e nel rispetto della privacy dei terzi.

Articolo 11 - Doveri dei Soci

1. I soci sono tenuti a:
 - Rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
 - Versare regolarmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - Collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali.
2. La quota associativa è personale, non trasferibile (neppure per successione a causa di morte) e non è rivalutabile.

Articolo 12 - Perdita della Qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - Recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - Decesso della persona fisica o estinzione dell'ente socio;
 - Mancato pagamento della quota associativa annuale, protratto per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza, configurando l'ipotesi di decadenza per morosità;
 - Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o commetta gravi violazioni dello Statuto.
2. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al socio interessato, il quale può proporre appello all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

TITOLO III - I Volontari

Articolo 13 - Definizione e Trattamento dei Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le attività dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione non può in alcun modo retribuire l'attività dei volontari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla legge (art. 17 CTS). I rimborsi spese forfettari sono vietati.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. I volontari che prestano attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - Il Presidente;
 - L'Organo di Controllo (laddove nominato ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto).

Articolo 15 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel relativo libro ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (email, PEC, o affissione nei locali della sede) inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
4. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Quorum e Modalità di Voto in Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - In prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie (Assemblea straordinaria) è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti (art. 21, c. 3 Codice Civile).
5. Ciascun socio ha diritto a un solo voto. È ammessa la rappresentanza per delega scritta conferita ad un altro socio. Nessun socio può ricevere più di **3 (tre) deleghe**.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Nomina e revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale (qualora previsti o costituiti);
 - Approvazione del bilancio d'esercizio (rendiconto di cassa o bilancio economico-patrimoniale);
 - Deliberazione sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - Deliberazione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Deliberazione sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
 - Decisione sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci esclusi o non ammessi;
 - Approvazione di eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra i soci persone fisiche.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica **3 (tre) anni** e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione delle competenze riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - Redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
 - Determina l'importo della quota associativa annuale;

- Definisce le attività di interesse generale e le attività diverse da svolgere.
- 4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e può nominare un Segretario/Tesoriere.
- 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere e firma gli atti ufficiali dell'Associazione.
3. In caso di urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso organo nella prima riunione successiva.
4. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. La nomina di un **Organo di Controllo**, anche monocratico, è obbligatoria qualora si superino per due esercizi consecutivi i limiti dimensionali previsti dall'art. 30, comma 2 del CTS. Può essere altresì nominato facoltativamente dall'Assemblea qualora ritenuto opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i professionisti iscritti negli appositi albi (revisori legali, commercialisti, consulenti del lavoro) ai sensi di legge.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente.
4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina altresì un **Revisore Legale dei Conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - Patrimonio e Risorse Finanziarie

Articolo 21 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi straordinari dei soci;
 - Erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari di terzi o di soci;
 - Contributi di enti pubblici, dell'Unione Europea, di organismi internazionali o di soggetti privati;
 - Entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse autorizzate dallo Statuto (art. 6);
 - Fondi raccolti attraverso campagne di raccolta fondi pubbliche o private;
 - Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

TITOLO VI - Bilancio d'Esercizio e Scritture Contabili

Articolo 22 - Esercizio Sociale e Scritture Contabili

1. L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni del CTS (art. 13) e ai modelli standard ministeriali vigenti (D.M. 39/2020), composto da rendiconto per cassa (per entrate inferiori alle soglie di legge) o da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
4. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio d'esercizio deve essere depositato dal Presidente o da un delegato presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** entro il **30 giugno** di ogni anno.

Articolo 23 - Libri Sociali Obbligatori

1. L'Associazione deve tenere, in modalità cartacea o informatica tracciabile, i seguenti libri sociali

obbligatori ai sensi dell'art. 15 del CTS:

- o **Libro dei Soci**, contenente i dati identificativi di ciascun associato e lo stato dei pagamenti delle quote;
- o **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**;
- o **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**;
- o **Registro dei Volontari** che prestano attività in modo non occasionale.

TITOLO VII - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, definendone i poteri e i compiti per la liquidazione delle pendenze attive e passive dell'ente.

Articolo 25 - Devoluzione del Patrimonio Residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo **parere positivo dell'Ufficio del RUNTS** territorialmente competente (ai sensi dell'art. 9, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri **Enti del Terzo Settore** aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2. Il parere del RUNTS deve essere richiesto dai liquidatori o dal legale rappresentante in via telematica attraverso il portale prima di procedere alla devoluzione materiale dei beni o delle risorse.

TITOLO VIII - Disposizioni Finali

Articolo 26 - Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di enti non profit e associazioni di promozione sociale.

F.to

Luca Guardincerri (Presidente)

Gabriele Turelli (Segretario)